



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Richiamati:

- gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2022 (MM 781) e dalla Sezione degli enti locali il 21 luglio 2022;

Il Municipio di Pura dispone:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Nei conti preventivi vengono stabiliti due fondi distinti: uno per le misure alle lettere da a) a g) e uno per le misure alle lettere da h) a l) dell'Art.3. Esauriti gli importi dei due fondi non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;

- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) sostituzione finestre e/o lucernari;
- g) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;
- h) trasporto pubblico (privati);
- i) biciclette elettriche, kit elettrici per la modifica di biciclette tradizionali, batterie elettriche e ciclomotori elettrici;
- j) benzina alchilata.

CAPITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'500.00**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.
- ⁵ Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso è forfettario ed ammonta a **CHF 1'000.00**.
- ⁴ Il presente incentivo non è cumulabile con nessuno degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici della presente ordinanza.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici **da 2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 10 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

CAPITOLO III

ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 11 Sostituzione finestre e/o lucernari

¹ Possono inoltre beneficiare dell'incentivo per il risanamento di lucernari e/o finestre di edifici realizzati prima del 2000 e localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se le finestre e/o i lucernari sono stati acquistati da un fornitore o da un rappresentante o da un rivenditore svizzero.

³ È concesso un incentivo pari a **CHF/m² 50.00** a condizione di aver fatto realizzare un CECE Plus per l'edificio oggetto dell'intervento non più vecchio di 10 anni e di raggiungere un coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/m²K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'000.00**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura della ditta esecutrice dei lavori o della fornitura; sono permessi lavori in proprio che non saranno però remunerati.

⁵ Alla richiesta di incentivo deve essere allegata la dichiarazione di controllo esecuzione lavori allestita dall'Ufficio tecnico intercomunale.

Art. 12 Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

² L'importo concesso è così composto:

- contributo di base **CHF 500.00** per impianto;
- contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo **CHF/kWh 50.00**;
- il contributo massimo per progetto ammonta a **CHF 2'000.00**.
- In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto.

³ Le richieste di incentivo entro sei mesi dalla conclusione dei lavori fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia.

CAPITOLO IV INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 13 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 14 Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
 - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento Seven25, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴ L'importo concesso ammonta a:
 - **100%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) che gli allievi delle scuole medie devono acquistare per recarsi a scuola;
 - **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino a 26 anni compiuti, il cui reddito imponibile (del richiedente e dell'economia domestica) è inferiore a CHF 50'000, ritenuto un importo massimo di **CHF 400.00** per anno civile;
 - **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per persone in età AVS, ritenuto un importo massimo di **CHF 400.00** per anno civile
 - **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **CHF 400.00** per anno civile;
- ⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.
- ⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 15 **Biciclette elettriche, kit elettrici per la modifica di biciclette tradizionali, batterie elettriche e ciclomotori elettrici**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un rivenditore svizzero;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni
- deve esserci un punto di assistenza tecnica della rispettiva marca in Canton Ticino, la bicicletta elettrica deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta a:

- **CHF 300.00** per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **CHF 300.00** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **CHF 100.00** per una batteria elettrica.

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. Ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO V INCENTIVI VARI

Art. 16 **Benzina alchilata**

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a **CHF/litro 2.50** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri** annui per nucleo familiare o per azienda.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 **Versamento dei sussidi**

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² È escluso il versamento in contanti.

Art. 18 **Riscossione indebita**

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 **Diritto di compensazione**

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 20 **Pubblicazione e termini di ricorso**


- ¹ La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale nr. 1370 del 22 agosto 2022 e viene pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a partire dal 31 agosto 2022.
- ² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 21 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Matteo Patriarca



La Segretaria
Sabina Darani

